

Legislatura 16° - 7ª Commissione permanente –

Resoconto sommario n. 30 del 14/10/2008

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2008

30ª Seduta

Presidenza del Presidente [POSSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'immediata convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di valutare alcune richieste di audizione pervenute in merito al disegno di legge n. [1108](#).

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,50.

OMISSIS

IN SEDE REFERENTE

[\(1108\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

[\(963\)](#) Mariapia GARAVAGLIA e SOLIANI. - Delega al Governo per la promozione della cultura e dei valori costituzionali nella scuola italiana

[\(785\)](#) CARLONI ed altri. - Misure per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica ambientale nella scuola dell'obbligo

[\(552\)](#) COSTA. - Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [RUSCONI](#) (PD) fa presente preliminarmente che in Commissione affari costituzionali è in corso l'esame dei presupposti di necessità e urgenza in ordine al disegno di legge n. 1108.

Riferisce alla Commissione la relatrice [POLI BORTONE](#) (PdL), la quale tiene a precisare che il disegno di legge n. [1108](#) approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ha pienamente recepito gli emendamenti su cui la VII Commissione si era espressa in senso favorevole nonché le modifiche richieste dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. Il testo giunto in Senato non introduce perciò materie radicalmente nuove rispetto a quelle affrontate presso la Commissione di merito.

Dopo aver segnalato che tale disegno di legge sono abbinati i disegni di legge nn. [963](#), [785](#) e [552](#), di iniziativa parlamentare in quanto vertenti su materie affini, si sofferma anzitutto sull'articolo 1 del decreto-legge n. 137 in ordine all'acquisizione delle competenze su cittadinanza e Costituzione.

Dopo aver brevemente ripercorso la normativa vigente circa la facoltà del Ministro della pubblica istruzione di promuovere progetti concernenti gli ordinamenti degli studi, puntualizza che le attività di cui all'articolo 1 devono essere realizzate nel primo e secondo ciclo di istruzione nell'ambito delle aree, rispettivamente, storico-geografiche e storico-sociale, e del monte ore complessivo. In proposito descrive brevemente le modifiche apportate dalla VII Commissione della Camera in merito allo studio degli statuti regionali.

Nel segnalare che le misure previste si giustificano in un'ottica di educazione alla legalità, divenuta urgente anche alla luce dell'emergenza educativa, passa ad illustrare l'articolo 2 riguardante la valutazione del comportamento degli studenti, ossia il cosiddetto "voto in condotta". La disposizione stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico in corso, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si prende in considerazione il comportamento degli studenti mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Al riguardo, precisa inoltre i doveri già sanciti nello statuto delle studentesse e degli studenti rispetto alla cui inosservanza i regolamenti degli istituti scolastici individuano le relative sanzioni.

Puntualizza altresì che la valutazione del comportamento spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre al giudizio complessivo dello studente, determinando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Quanto all'articolo 3, la relatrice rileva che esso introduce alcune innovazioni circa le modalità di valutazione del rendimento nelle scuole del primo ciclo di istruzione, in quanto si dispone l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. In proposito, fa presente che nella scuola primaria i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, mentre nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione occorre un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, previa decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Dopo aver dato conto delle disposizioni previste dal comma 4 dell'articolo 3, segnala altresì una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera concernente la valutazione differenziata di alunni con difficoltà di apprendimento e con disabilità.

La relatrice dà poi conto dell'articolo 4, inerente l'insegnante unico nella scuola primaria con un quadro orario di 24 ore settimanali, secondo il modello organizzativo vigente fino al 1990. La norma specifica ulteriormente la necessità di tener conto di una più ampia articolazione del tempo scuola in base alla richiesta delle famiglie, fermo restando che il trattamento economico dei docenti sarà definito in sede di contrattazione collettiva.

Con riferimento all'articolo 5, rileva la necessità di contenere il disagio economico costituito dal costo dei libri scolastici rispetto al quale la norma in esame stabilisce l'obbligo di mantenere invariato il contenuto dei testi per un quinquennio, salva l'eventualità di successive appendici di aggiornamento. In particolare precisa che l'adozione di nuovi libri avverrà ogni cinque anni nella scuola primaria e ogni sei anni in quella secondaria di primo e secondo grado.

Illustra infine l'articolo 5-*bis* introdotto alla Camera, concernente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), nonché il primo corso biennale di secondo livello in materia di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A.

Analoga possibilità, prosegue la relatrice, è prevista per gli iscritti nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; rammenta inoltre che l'articolo 6 attribuisce nuovamente alla laurea in scienze della formazione primaria il valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Dopo aver dato conto dell'articolo 7 in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, si sofferma infine sull'articolo *7-bis* recante provvedimenti per la sicurezza delle scuole.